REGOLAMENTO (CEE) n. 4033/86 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1986

che fissa, per il 1987, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349.

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 349 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi portoghesi autorizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 349, paragrafo 2, alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro; che occorre stabilire annualmente il numero dei pescherecci corrispondenti e le relative modalità di accesso e di controllo;

considerando che devono essere fissate le possibilità di cattura per le specie non soggette al regime del totale delle catture ammesse, nonché il corrispondente numero delle navi, in base alla situazione delle attività di pesca portoghesi nelle acque degli Stati membri della Comunità, ad eccezione della Spagna, per il periodo precedente all'adesione; che occorre assicurare la conservazione delle popolazioni tenendo conto delle limitazioni cui la pesca delle navi di uno Stato membro, che non sia la Spagna, è soggetta per le specie analoghe nelle acque portoghesi;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 [2], nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli altri Stati membri, esclusa la Spagna, di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune specie sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

---

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

PORTOGALLO — CEE

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone CIEM	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi	Periodo di autorizzazione delle pesca
Melu *(Micromesistius poutassou)*	3 000	V b, VI, VII, VIII a, b, d (1) (2)	Rete da traino pelagica	5 (3) 2 (4)	tutto l'anno
Suro *(Trachurus trachurus)*	3 000	V b, VI, VII, VIII a, b, d (1) (2)	Rete da traino pelagica	6 (3) 4 (4)	tutto l'anno
Tonnidi	Illimitata	V b, VI, VII, VIII a, b, d (1) (2)		Illimitato	tutto l'anno

(1) Esclusa la zona situata a sud di 56°30′ latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30′ latitudine nord.
(2) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo.
(3) Numero totale (elenco di base) di navi tipo portoghesi; si intende per navi tipo, una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione.
(4) Numero totale delle navi portoghesi autorizzate a esercitare contemporaneamente le attività di pesca (elenco periodico).